

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **29/1988** (ECLI:IT:COST:1988:29)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10196**

Atti decisi:

N. 29

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nel testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Salerno, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe

Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno, su ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con l'art. 5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la tassabilità di cui trattasi si dubita, in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), riproducendo ex novo la norma di cui al predetto art. 5, trova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal 1° gennaio 1973 per gli atti relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;

che si rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.